

Parere in materia di identificazione a distanza

1. Premessa

Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi offerti dagli intermediari operanti nei mercati finanziari, mobiliari e assicurativi, nonché l'evoluzione dei mezzi di distribuzione e di collocamento di tali prodotti e servizi rendono necessaria la indicazione di concrete modalità operative idonee ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

In particolare, lo svolgimento di attività finanziaria mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato, impone di prestare attenzione alla corretta esecuzione dell'obbligo di identificazione del cliente.

Da un lato, deve essere evitata l'apertura di rapporti o l'effettuazione di operazioni in condizioni di sostanziale anonimato ovvero in assenza dei presupposti necessari per assicurare l'identificazione completa ed univoca del cliente. Da altro lato, un quadro operativo sufficientemente certo per i comportamenti da attuare nella identificazione dei clienti che operano a distanza costituisce presupposto indispensabile per isolare eventuali casi di irregolarità ed evitare alterazioni nei meccanismi di competizione sui mercati. L'indicazione di concrete modalità operative consente inoltre di disporre di elementi utili per l'efficace svolgimento dei controlli.

2. Parere

Alla luce della vigente normativa, lo schema ordinario della procedura di identificazione, per adempiere agli obblighi di cui all'art.2 della Legge 5 luglio 1991, n.197, prevede l'identificazione diretta del cliente nella fase di avvio del rapporto ovvero in relazione al compimento di operazioni di importo superiore a venti milioni di lire, anche per il tramite di personale incaricato ai sensi del Comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1992, Paragrafo 1, oppure l'acquisizione dei relativi dati previo rilascio di idonea attestazione da parte di altro intermediario abilitato che abbia già provveduto, per i propri fini, all'identificazione del cliente medesimo, in base a quanto previsto dal Decreto ministeriale 19 dicembre 1991, Paragrafo 4.1, come modificato dal successivo Decreto ministeriale 29 ottobre 1993, Paragrafo 3.

Tuttavia, la recente diffusione di tecniche di comunicazione a distanza, tra cui la rete Internet, anche nell'attività di investimento in strumenti finanziari, ha determinato la necessità di un riesame della normativa a livello internazionale e di un suo adattamento alla nuova realtà.

In proposito, si fa presente che la recente Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione dell'Unione Europea in data 14 luglio 1999 e recante modifiche alla nota Direttiva 91/308/CEE in materia di antiriciclaggio, indica in allegato i criteri cui devono conformarsi le procedure di identificazione messe in atto per i rapporti instaurati e le operazioni effettuate a distanza. Tra i criteri indicati dalla Commissione Europea per avere certezza dell'origine dei fondi assume rilievo la modalità di pagamento effettuata a mezzo di bonifico.

Ciò stante, ad avviso di questo Ufficio, si può fin d'ora utilizzare la via interpretativa per adeguare l'applicazione della normativa vigente alla evoluzione delle forme operative. Si può, infatti, constatare come nelle disposizioni secondarie contenute nei Decreti ministeriali 19 dicembre 1991 e 29 ottobre 1993 non sia previsto alcun particolare requisito di forma per il rilascio della citata idonea attestazione. L'idoneità va commisurata sulla capacità dell'attestazione di ottenere il risultato atteso, ovvero un'adeguata rappresentazione della situazione di fatto consistente nella identità tra il soggetto già identificato e quello che entra in contatto con diverso intermediario a sua volta destinatario dell'obbligo di identificare il medesimo soggetto.

In questo contesto, l'utilizzo di un bonifico a valere su di un conto, presupponendo l'avvenuta identificazione del sottoscrittore presso la banca bonificante in corrispondenza dell'apertura del conto, renderebbe superflua la sua ripetizione presso l'intermediario richiedente.

Alla luce di quanto precede, si fornisce indicazione delle modalità di attestazione che appaiono fin d'ora idonee per consentire l'identificazione a distanza in relazione all'instaurazione di rapporti continuativi ovvero all'effettuazione di operazioni di importo superiore alla soglia di venti milioni di lire.

- L'attestazione può essere resa, come più sopra detto, in via implicita attraverso la trasmissione di un bonifico dalla banca attestante all'intermediario che deve procedere a identificazione a distanza a condizione che: a) il bonifico sia eseguito a valere su un rapporto nominativo per il quale il cliente è stato opportunamente identificato; b) l'intermediario, che deve procedere a identificazione a distanza e che riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegni al cliente stesso un codice identificativo che questi avrà cura di comunicare alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, lo dovrà riportare sul bonifico inviato all'intermediario; c) tutte le successive operazioni siano domiciliate e cioè transitive sul conto originario d'appoggio per avere la certezza che queste siano effettuate sempre dalla stessa persona in modo tale da soddisfare l'obbligo d'identificazione previsto per ogni operazione a valere su di un medesimo rapporto.
- In alternativa, l'idonea attestazione può essere effettuata mediante compilazione di un modulo, anche predisposto dall'intermediario che deve procedere all'identificazione, contenente i dati identificativi del cliente, ivi compresi gli estremi del documento impiegato per l'identificazione, debitamente timbrato e sottoscritto dall'intermediario attestante. Tale certificazione può essere prodotta su specifica richiesta dello stesso soggetto interessato. L'identificazione a distanza attraverso compilazione di modulo contenente i dati identificativi consente l'impiego di mezzi di pagamento diversi dal bonifico per l'apertura del rapporto o l'effettuazione di operazioni di valore superiore a venti milioni di lire.

Le procedure sopra descritte sono applicabili al mercato finanziario interno e, per quanto riguarda l'apertura di rapporti dall'estero, solo nei confronti di banche di Paesi GAFI o, comunque, dotate dei requisiti previsti dal D.M. 29/10/1993, paragrafo 4, e dalla Circolare U.I.C. 26/11/1993.

Resta, infine, fermo che per ogni deroga alle procedure prospettate o in ogni caso di anomalia riscontrato deve essere senza ritardo attivata la procedura di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 3 della Legge 197/1991.